

**MODIFICHE INTERVENUTE SUL D.LGS. n.152/06
E NORME INTEGRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI**

D.Lgs. n. 284/2006 (primo correttivo)	Art. 1, comma 3 - Modifica art. 170, D.lgs. n. 152/2006: Proroga autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino all'entrata in vigore del decreto correttivo che ne definisca la disciplina
	Art. 1, comma 5 - Abrogazione art. 159, 160 e 207 D.lgs. n. 152/2006: Ricostituzione Comitato di vigilanza risorse idriche e Osservatorio Nazionale sui rifiuti
D.L. n. 300/2006, convertito in Legge n. 17/2007	Art. 5, comma 2 - Proroga l'entrata in vigore della Parte II del TUA su VIA, VAS, IPPC al 31 luglio 2007.
	Art. 5, comma 2 bis, lett. a) - Slittamento a ventiquattro mesi dell'obbligo di adeguamento dello statuto CONAI a principi di trasparenza, efficacia ed economicità, nonché di libera concorrenza
D.L. n. 262/2006 – c.d. Collegato alla Finanziaria, convertito in Legge n. 286/2006	Art. 2, comma 10 - Modifica articolo 156, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006: La riscossione sia volontaria sia coattiva, della tariffa idrica, ex 152/2006 può essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)	Art. 1, comma 183 - Nell'ambito della gestione RU viene specificato che per il calcolo della tariffa si dovrà considerare la superficie catastale utilizzata ai fini TARSU
	. Art. 1, comma 184, lett. a) e b)- Nelle more dell'attuazione del D.lgs. n. 152/2006: <ul style="list-style-type: none">▪ I Comuni possono adottare anche per il 2007 il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato nel 2006;▪ In materia di assimilazione continuano ad applicarsi le disposizioni degli art. 18, comma 2, lett.d) e 57, comma 1 del D.lgs. n. 22/97.
	Art. 1, comma 996 – Viene prevista la possibilità di svolgimento delle operazioni di dragaggio contemporaneamente alla presentazione del progetto nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale

	Art. 1, comma 1108 - Vengono rivisti e innalzati gli obiettivi di raccolta differenziata prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di mancato raggiungimento;
	Art. 1, comma 1120, lett. h) - Abrogazione art. 229, co. 6, D.Lgs. n. 152/2006 relativo al beneficio da parte del CDR e CDR-Q del regime di incentivazione di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 387/2003
D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90	Art. 14, lett. l) - Abrogazione dei seguenti articoli del D.lgs. n. 152/2006: <ul style="list-style-type: none"> ▪ art. 6 (recante “Commissione tecnico consultiva per le valutazioni ambientali”) ▪ art. 48, comma 1, lett. m. (ripristino della Commissione prevista dall'art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 59/2005: Commissione istruttoria IPPC, presso il Ministero dell'Ambiente) ▪ art. 49 (recante provvedimenti di attuazione per la costituzione e il funzionamento della commissione di cui all'abrogato art. 6)

Di seguito lo stralcio dei testi normativi:

D.Lgs. n. 284/2006

Art. 1

Comma 3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-*bis*. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.».

Comma 5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.

Art. 2

Comma 10. *All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:*

«3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica».

D.L. n. 262/2006 – c.d. Collegato alla Finanziaria, convertito in Legge n. 286/2006

Art. 2

Comma 10. *All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:*

«3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica».

Legge Finanziaria 2007 – Legge 27 dicembre 2007, n. 296

Art. 1

Comma 183. (Estensione dell'utilizzo della superficie catastale a fini TARSU, anche alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Comma 184, lett. a) e b). (Norma transitoria in materia di rifiuti)

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

- a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;
- b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Comma 996. (Disciplina dell'attivita' di dragaggio nei siti oggetto di bonifica di interesse nazionale)

All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorita' portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato

su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, e' presentato dall'Autorita' portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche', limitatamente alle attivita' di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.

11-ter. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonche' non esibiscono positivita' a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

11-quater. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto e' approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilita' almeno equivalenti a: K minore o uguale $1,0 \times 10^{-9}$ m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attivita' di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

11-quinquies. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio".

Comma 1108. (Individuazione obiettivi percentuali minimi di raccolta differenziata dei rifiuti ed eventuale nomina di un commissario ad acta)

Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu' efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito

territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

- a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
- b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
- c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.

Comma 1120. (Soppressione di norme in materia di fonti rinnovabili)

Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 e' abrogato;

(...)

D.P.R. N. 90/2007

Art. 14.

Abrogazioni

Lett. l) gli articoli 6, 48, comma 1, lettera m), comma 3, limitatamente alle parole "ed m)", e 49 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;